


GENITORI ALL'ANAGRAFE E DISCRIMINAZIONI

- GLI IDEOLOGISMI E LE ILLEGITTIMITÀ
DEL DECRETO SALVINI



Genitori all'anagrafe e discriminazioni

GLI IDEOLOGISMI E LE ILLEGITTIMITÀ
DEL DECRETO SALVINI

*Questo libro è dedicato alla memoria di Luca Santini,
grande giurista e fratello di viaggio per tanti di noi*

Indice

Prefazione

di Eligio Resta

Pag. **06**

Il decreto Salvini in materia di anagrafe e le tante incostituzionalità presenti

di Flaminia Delle Cese

Pag. **08**

1. Le modifiche apportate dal decreto del 31 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno alla disciplina dell'emissione della carta d'identità elettronica
2. I profili di contrasto con le norme di rango costituzionale
 - 2.1. Il diritto al rispetto della propria identità
 - 2.2. La libertà di circolazione
 - 2.3. La famiglia: una società naturale fondata sul matrimonio?
 - 2.4. Il principio di eguaglianza

Il sacrificio dei diritti del minore sull'altare della propaganda politica: carta d'identità elettronica, "Genitori", "Padre", "Madre", e il tradimento del *best interest of the child*

di Tommaso Scannicchio

Pag. **14**

1. Premessa
2. Il parere del Garante
3. La gestione da parte degli enti deputati al rilascio del documento
4. Profili di protezione dei dati personali

Diritto all'identità dei genitori e il divieto di discriminazione basata sull'orientamento sessuale

di Mario Di Carlo, Rete Lenford

Pag. **20**

1. Premessa
2. La discriminazione, in concreto
3. La discriminazione sul piano giuridico
4. L'insostenibilità della motivazione adottata dal Ministero

Il decreto Salvini in materia di anagrafe e il divieto di discriminazione delle persone di età minore in base all'orientamento sessuale dei genitori

di Elisabetta Pezzi, Save the Children

Pag. **25**

1. Premessa
2. Il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali
3. La Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989 e il monitoraggio del Comitato ONU
4. Il superiore interesse del minore a livello giurisprudenziale

La questione è già davanti ai giudici. La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020: il decreto Salvini è "atto privo di carattere normativo" e la mancata emissione della carta di identità lede diritti soggettivi

di Gennaro Santoro

Pag. **30**

1. La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020
2. La blanda e discriminatoria difesa del Ministero
3. L'importanza dell'uso della locuzione "genitori" nella normativa italiana: 50 anni di evoluzione giuridica
4. Conclusioni

Conclusioni

di Patrizio Gonnella

Pag. **35**

Appendice

Il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali

La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020

Pag. **38**

Abbreviazioni

Pag. **56**

Autori

Pag. **57**

Prefazione

di Eligio Resta

Critici e dilettanti

Biopolitica per eccellenza quella che nasconde ogni regola che finisce per incidere sulla vita dell'infanzia. Non era sfuggito a Platone che nel dialogo su Clinia e lo straniero fa notare la stranezza di un'assemblea che decida sull'educazione dei bambini senza che questi siano presenti, e ascoltati, sui provvedimenti che li riguardano.

È stato sempre così, e non credo che sia stato inesorabilmente necessario. Sempre, e gli ultimi provvedimenti sulla tragica vicenda in corso lo riaffermano, c'è stata una qualche prepotenza degli adulti sull'infanzia. E non vale sempre quella giustificazione che tutto viene fatto nel loro interesse. Del resto, il nome tradisce una lunga storia: *in-fanzia* indica un'età della vita in cui non si parla, si è muti e non si ha alcun diritto di parlare.

Per questo oggi i bambini sono gli ultimi “critici dell'ideologia” che valutano gli adulti per quello che fanno e per quello che sono e non per quello che *dicono* di essere e *dicono* di fare. Appunto gli ultimi in un mondo fatto di *rappresentazioni* in cui si è consumato il “delitto perfetto” della soppressione della realtà. E nelle rappresentazioni c'è una proiezione, sicuramente biopolitica, del mondo degli adulti che dimentica di essere stato bambino; anche se i bambini non sanno che diventeranno adulti pronti a dimenticare il loro passato. Lo ricorda meglio degli altri I. Calvino attraverso il suo personaggio Palomar che vi è una segreta complicità fra chi dimentica di essere stato bambino e chi non sa che diventerà adulto, fra chi ha soltanto esperienza e chi soltanto aspettative. La differenza è che l'infanzia è “innocente” e quindi non colpevole.

Ma i bambini sono “critici dell'ideologia”, non ultimo, perché mettono in revoca tutti gli artifici e i confini (anche di ogni territorio politico) che gli adulti hanno costruito. E revocano anche tutte le grandi dicotomie su cui è costruita la cultura moderna. Sono la critica vivente della dicotomia più importante (da Antigone in poi) che è costituita da *polis* contro *oikos*, cioè dalle ragioni della città e della politica e quelle degli affetti e della casa. Non sopportano i confini degli stati, delle città, di tutto quello che dimentica la vita.

Indimenticabile l'immagine di un bambino che porta cucita nella sua camicia la sua pagella capace di affermare un'identità contro l'identificazione, non ancora contaminata dalla differenza tra “ascrizione” e “acquisizione” così come quella tra pubblico e privato e, soprattutto, dalla differenza tra biologia e biografia.

Quello che il mondo adulto dimentica è che i bambini (esemplare il confronto tra Goethe e Schiller) sono gli autentici “dilettanti della vita”, coloro che si dilettono, prendono tutto il piacere di vivere, e per questo sono il contrario dei professionisti. Gli adulti spesso tradiscono questo “diletto” sacrificando l’infanzia (come nei vecchi riti) come quando si differenzia tra il tempo utile e il tempo *libero*, dedicato al *gioco*, che naturalmente è residuo e scarto. Anche con le migliori intenzioni quando si assegnano ai bambini “diritti” all’istruzione, all’educazione, alla vita privata, agli affetti, persino al gioco, dobbiamo sapere che stiamo operando una proiezione adulta. Così, sancendo diritti, implicitamente ammettiamo che l’infanzia va tutelata dalle ingiustizie che vengono ad essa perpetrata. Faremmo prima a ridurre le ingiustizie, ma questa sarebbe la vera biopolitica. Si tratterebbe però di un’altra comunità politica.

Il decreto Salvini in materia di anagrafe e le tante incostituzionalità presenti

di Flaminia Delle Cese

Abstract

L'autrice analizza la disciplina dell'emissione della carta d'identità elettronica per i minori alla luce delle modifiche apportate dal decreto del 31 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, sottolineando come la sostituzione della dicitura "genitori" con i termini "padre e madre", oltre a creare per le famiglie che comprendono coppie omogenitoriali ostacoli concreti all'esercizio delle proprie libertà, si ponga in evidente contrasto con molteplici norme di rango costituzionale.

1. Le modifiche apportate dal decreto del 31 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno alla disciplina dell'emissione della carta d'identità elettronica
2. I profili di contrasto con le norme di rango costituzionale
 - 2.1. Il diritto al rispetto della propria identità
 - 2.2. La libertà di circolazione
 - 2.3. La famiglia: una società naturale fondata sul matrimonio?
 - 2.4. Il principio di eguaglianza

1. Le modifiche apportate dal decreto del 31 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno alla disciplina dell'emissione della carta d'identità elettronica

Per mezzo del decreto del 31 gennaio 2019 di "Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica" (d'ora in avanti "il decreto") il Ministero dell'Interno ha apportato modifiche di non lieve entità alle tecniche di emissione della carta d'identità elettronica (CIE) per i minori disciplinate dal decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015, prevedendo che in questo documento l'indicazione – prevista a fini di espatrio – dei genitori o della persona esercente la responsabilità genitoriale fosse sostituita dalla dicitura "padre" e "madre". Le modifiche hanno interessato non solo il modello di carta d'identità elettronica valido per l'espatrio dei minori, ma anche la relativa modulistica e il *software* che gestisce l'emissione del documento, impedendo dunque all'Ufficiale dell'Anagrafe di adottare qualsivoglia soluzione diversa da quella imposta dalla normativa in esame.

Il decreto ha inciso sulla previgente disciplina modificando diverse disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015. In particolare sono state apportate modifiche all'art. 4, commi 1 e 2, secondo il quale ad oggi la carta d'identità del minore può essere richiesta dal padre o dalla madre o dal tutore; è stato aggiunto il comma 3-bis, che stabilisce che «la richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»; è stato modificato il modello di CIE di cui all'Allegato A, prevedendo la dicitura “padre” e “madre” in luogo di “genitori”; ed è stata infine conseguentemente modificata la procedura informatica di cui all'Allegato B.

2. I profili di contrasto con le norme di rango costituzionale

Le modifiche apportate dal decreto si pongono in forte contrasto con norme fondamentali per la tutela dell'identità e dei diritti dei minori interessati, nonché dei loro genitori, qualora il nucleo familiare che richiede il rilascio della carta d'identità elettronica sia composto, oltre al minore, da due genitori che non rientrano nello schema istituzionale “padre” - “madre”. Il riferimento è non soltanto alle coppie formate da due madri o due padri, ma anche alle ipotesi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia la conseguenza di casi particolari di adozione, trascrizione di atti di nascita formati all'estero, riconoscimento in Italia di un provvedimento di adozione pronunciato all'estero o rettificazione di attribuzione di sesso. Il recente intervento del Ministero dell'Interno non lascia infatti all'Ufficiale dell'Anagrafe altra scelta se non indicare le due madri o i due padri come “madre” e “padre”, qualificando necessariamente uno dei genitori nel ruolo di genere che non corrisponde al vero. In caso contrario, la conseguenza sarebbe quella di impedire ai genitori l'esercizio dei propri diritti e doveri genitoriali attribuiti dalla legge in relazione alla richiesta della carta d'identità dei figli.

Le violazioni delle norme di rango costituzionale in cui incorrono le disposizioni del decreto sono molteplici. Il nuovo quadro normativo impedisce infatti ai minori figli di genitori dello stesso sesso di vedere rappresentate correttamente, nella carta d'identità, la propria identità e le proprie relazioni familiari, in evidente contrasto con l'art. 2 della Costituzione. Ma l'impossibilità di emettere un documento contenente informazioni corrispondenti al vero comporta un'altra grave compressione dei diritti fondamentali del fanciullo e del suo nucleo familiare nel momento in cui questo ostacolo burocratico si traduce in una limitazione della libertà di espatrio – tutelata dall'art. 16 della Costituzione – per i soggetti interessati, che non possono recarsi all'estero senza un documento d'identità valido a questo fine. In questo quadro è inoltre necessario soffermarsi sull'evoluzione giurisprudenziale in merito all'art. 29 della Costituzione e sulle ripercussioni di questa sui diritti riconosciuti in via interpretativa alle coppie omogenitoriali. Risulta evidente che la normativa in commento è in netto contrasto altresì con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza, e con l'art. 117 della Costituzione, che

impone al legislatore di rispettare i limiti derivanti dal diritto comunitario e dagli obblighi di diritto internazionale¹.

2.1. Il diritto al rispetto della propria identità

L'art. 2 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)». Tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana c'è sicuramente il diritto all'identità personale, intesa come diritto a essere se stessi, con il relativo bagaglio di convinzioni – ideologiche, religiose, morali e sociali – che differenzia e al tempo stesso qualifica l'individuo². Si noti che il concetto di identità personale deriva non solo dal patrimonio genetico, ma anche – e soprattutto – dal concreto atteggiarsi delle scelte procreative che lo hanno portato al mondo e dalle decisioni della comunità di affetti in cui è accolto. Il diritto al rispetto della propria identità deve ritenersi tutelato dall'ordinamento anche sotto il profilo della corretta qualificazione delle relazioni familiari, in quanto lo *status* di “figlio di” è uno degli elementi fondanti dell'identità personale e sociale di ogni individuo, anche sotto il profilo del (corretto) riconoscimento delle proprie relazioni familiari. È dunque evidente come esso venga violato per tutti i membri del nucleo familiare nel momento in cui non si lascia altra scelta al minore e ai suoi genitori se non accettare l'emissione di un documento che necessariamente indicherà in maniera non corrispondente al vero uno dei genitori nelle coppie formate da soggetti che non siano puntualmente riconducibili all'inquadramento terminologico di “madre” o “padre”.

La necessaria attribuzione di tali qualifiche appare inoltre incompatibile con il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ad essere tutelato nello specifico è il diritto a non subire interferenze, da parte dell'autorità pubblica, nelle proprie scelte sugli indirizzi fondamentali della propria vita privata, nonché nella formazione e nel mantenimento dei rapporti familiari più intimi, salvo che queste interferenze siano giustificate dalla necessità di proteggere gli interessi della collettività o i diritti di un'altra persona. Ebbene, come chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Schalk e Kopf c. Austria*³, anche il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia omosessuale rientra certamente nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare.

¹ Il riferimento è in particolare alla Convenzione sui diritti dell'infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176.

² Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.

³ Corte Edu, sez. I, *Schalk and Kopf v. Austria* (application no. 30141/04), 24 giugno 2010.

Diritto che viene dunque violato dalla normativa che predisponga un modello di carta di identità che imponesse sistematicamente ai genitori del medesimo sesso una rappresentazione non veritiera dei propri caratteri.

2.2. La libertà di circolazione

Nell'imporre un evidente disallineamento tra verità fattuale e attestazione documentale, il decreto non incide solo sui diritti personalissimi al rispetto dell'identità e della vita privata e familiare, ma anche sul diritto all'espatrio e alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea, tutelati rispettivamente dall'art. 16 della Costituzione e dall'art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Stabilire delle regole di emissione dei documenti di espatrio tali da rendere sempre e necessariamente questi documenti non pienamente conformi all'identità dei soggetti interessati equivale infatti a porre a rischio il pieno, completo e libero godimento della libertà di circolazione dei minori interessati. L'esercizio del diritto all'espatrio e alla libera circolazione nell'Unione europea viene ostacolato in particolare dal punto di vista pratico quando ci si trovi in un contesto regionale, come l'area Schengen, in cui il controllo di frontiera deve seguire procedure specifiche ed essere svolto in maniera particolarmente accurata nei confronti dei minori e dei soggetti che viaggiano con loro⁴, e dove quindi l'indicazione errata del sesso di uno dei genitori può concretamente intralciare l'attraversamento delle frontiere. Gli standard imposti dal decreto causano dunque una doppia discriminazione: quella posta in essere nei confronti dei minori in relazione all'orientamento sessuale dei propri genitori, e quella che si concretizza rispetto ai genitori per l'orientamento sessuale loro proprio.

2.3. La famiglia: una società naturale fondata sul matrimonio?

In tema di minori figli di coppie omogenitoriali emerge con particolare intensità la tensione tra le istanze di riconoscimento di situazioni di vita che non rientrano pedissequamente nei rigidi schemi della normativa e la pretesa dell'ordinamento giuridico di qualificare e disciplinare tali situazioni, che sono la proiezione naturale della fondamentale libertà di autodeterminarsi nella sfera affettiva⁵. Il modello costituzionale di disciplina delle relazioni familiari ruota intorno all'art. 29 della Costituzione, che definisce la famiglia una «società naturale fondata sul matrimonio».

⁴ Cfr. Codice delle frontiere Schengen (Reg. UE 2016/399), art. 20 ed all. VII.

⁵ Cfr. http://questionegiustizia.it/rivista/2019/2/famiglie-e-dignita-delle-relazioni-una-lettura-costituzionale_648.php.

Tuttavia, nell'evoluzione della società e, correttamente, nello sviluppo della giurisprudenza, l'ordinamento si è trovato a conoscere, e a dover almeno tentare di disciplinare, relazioni che tecnicamente non sono riconducibili alla definizione di cui all'art. 29. Nell'analisi delle relazioni familiari in evoluzione è infatti sempre necessario adottare una prospettiva di evoluzione della società⁶, individuando la portata storico-sistematica dell'art. 29 alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. È necessario porre l'accento sugli obiettivi di promozione della personalità e trasformazione della società valorizzati dalla Costituzione e ancorare ad essi l'interpretazione degli sviluppi della società stessa.

La stessa Corte costituzionale, chiamata in molteplici occasioni a pronunciarsi sul punto, ha individuato nella «unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso», una «formazione sociale» tutelata dall'art. 2 della Costituzione⁷. In questo modo la Corte ha voluto valorizzare le relazioni affettive omosessuali annettendo una specifica rilevanza costituzionale alla stessa nozione giuridica di orientamento sessuale, universalmente intesa come orientamento verso persone dell'opposto o del proprio genere e con tale accezione già recepita dall'art. 21 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali⁸.

2.4. Il principio di eguaglianza

Il decreto, impedendo alle famiglie di cui fanno parte coppie omogenitoriali di godere dei diritti sopraelencati a causa di una illogica rigidità documentale, si pone in forte contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza. Le modifiche apportate dal decreto implicano infatti la violazione del diritto a non essere discriminati, i minori in relazione all'orientamento sessuale dei propri genitori e i genitori per l'orientamento sessuale loro proprio, nell'esercizio di una serie di libertà senza che questa disparità di trattamento sia giustificata in un'ottica di ragionevolezza dell'ordinamento.

⁶ Cfr. BESSONE, *Art. 29*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli–Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1976.

⁷ Corte cost. 14 aprile 2010, n. 138.

⁸ Si noti, peraltro, che la formulazione dell'art. 9 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali ha una portata innovativa: il legislatore europeo ha infatti compiuto una scelta storica utilizzando in questa disposizione i termini "sposarsi" e "famiglia" senza alcuna specificazione proprio al fine di non escludere le coppie omosessuali, terminologia volutamente diversa da quella contenuta nell'art. 12 della Convenzione europea del 1950 che conteneva un riferimento a "uomini e donne".

Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione»⁹, con la conseguenza che esso risulta violato «quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate»¹⁰. Nel caso delle coppie omogenitoriali, pur ammettendo che possa ritenersi sussistente la disomogeneità rispetto alle coppie eterogenitoriali in considerazione del sesso delle figure dei genitori, si può reputare razionale la diversità di trattamento prevista dalla legge per queste due situazioni differenti? La risposta è certamente negativa, perché se è vero che la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare è riservata alla discrezionalità del legislatore, questa discrezionalità non può trascendere i limiti stabiliti dall'ordinamento¹¹.

In conclusione, l'intervento che il Ministero dell'Interno ha voluto realizzare per mezzo del decreto risulta costituzionalmente illegittimo sotto molteplici profili nonché discriminatorio, dal momento che non permette di far coincidere lo *status* documentale con quello legale dei bambini e delle bambine che l'ordinamento già riconosce come figli e figlie di due padri o due madri. Un intervento poco lungimirante, senz'altro incompatibile all'interno di un inquadramento giurisprudenziale nazionale che ha saputo e voluto cogliere il mutamento sociale con una visione inclusiva delle posizioni giuridiche soggettive *de quibus*, aderendo a tesi più aperturiste in tema di famiglia non precipuamente rientrante nel paradigma duale “madre” – “padre”¹². Ci si auspica quindi che venga adottata una soluzione alla “stortura” in questione che permetta di garantire una relazione tra diritto e sviluppo della società che sia coerente con la «molteplicità di esperienze che caratterizzano l'autodeterminazione in materia familiare»¹³.

⁹ Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3.

¹⁰ Corte cost. 7 maggio 1981, n. 111.

¹¹ Cfr. Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3.

¹² Cfr. Corte cost. 14 aprile 2010, n. 138.

¹³ http://questionegiustizia.it/rivista/2019/2/famiglie-e-dignita-delle-relazioni-una-lettura-costituzionale_648.php.

Il sacrificio dei diritti del minore sull'altare della propaganda politica: carta d'identità elettronica, "Genitori", "Padre", "Madre", e il tradimento del *best interest of the child*

di Tommaso Scannicchio

Abstract

L'autore parte dalla disamina del parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali sul decreto in commento per tratteggiare le problematiche relative al diritto al lecito e corretto trattamento dei dati personali riportati sulla carta di identità per i figli minorenni e le difficoltà concrete che incontrano famiglie non tradizionali nell'ottenimento di questo documento. Si chiude con un *focus* sul sacrificio del *best interest of the child* relegato ad "oggetto" dell'intervento normativo in contrasto con la giurisprudenza domestica ed europea.

1. Premessa
2. Il parere del Garante
3. La gestione da parte degli enti deputati al rilascio del documento
4. Profili di protezione dei dati personali

1. Premessa

Con la firma del decreto del Ministro dell'Interno, della Pubblica Amministrazione e dell'Economia in data 31 gennaio 2019 recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'Interno in data 23 dicembre 2015", è stata introdotta sulle carte di identità elettroniche la dicitura "padre" e "madre", in luogo di quella di "genitori". La normativa prevede la sostituzione del termine "genitori" con quello di "padre" e "madre" nel decreto che predispose le modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica dei minorenni, senza possibilità che l'utenza possa richiedere diversamente.

2. Il parere del Garante

Su tale modifica si era ampiamente soffermato il Garante per la Protezione dei Dati Personali che, con parere del [31 ottobre 2018](#) emesso su richiesta del Governo, evidenziava gli effetti discriminatori che ne sarebbero conseguiti. Secondo il Garante, la questione riguarda principalmente la modifica delle informazioni riportate sulla carta d'identità elettronica dei minorenni in relazione alla indicazione dei soggetti che possono richiedere, per il minore, il rilascio di tale documento, non sempre qualificabili in concreto come “padre e madre”.

L'opinione del Garante rileva i possibili effetti discriminatori che conseguono per il minore nei casi in cui, ad esempio, quest'ultimo non sia affidato al padre ed alla madre biologici ma a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all'estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all'estero. Tali soggetti, per poter ottenere il documento di identità del minore sarebbero costretti a conferire una falsa dichiarazione agli Uffici Pubblici preposti al rilascio, attribuendosi una identità che a loro non appartiene. Inoltre, anche nel caso in cui il documento fosse rilasciato, questo recherebbe in ogni caso informazioni false circa l'identità dei soggetti esercenti la potestà genitoriale del minore.

3. La gestione da parte degli enti deputati al rilascio del documento

Il ragionamento del Garante prende spunto da una riflessione sulla situazione giuridica soggettiva dei richiedenti il documento, per cui la criticità più rilevante deriva dalla effettiva titolarità della responsabilità genitoriale o della potestà tutoria. L'introduzione obbligatoria delle figure specifiche sul documento di identità del minore andrebbe a confliggere con situazioni reali in cui la richiesta è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”; in particolare, nei casi in cui sia prevista la richiesta congiunta (assenso) di entrambi i genitori del minore (documento valido per l'espatrio). Altre ipotesi concrete sono quelle in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei registri dello stato civile conseguano a una pronuncia giurisdizionale (sentenza di adozione in casi particolari, *ex art. 44 l. n. 184/1983*, trascrizione di atti di nascita formati all'estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all'estero, rettificazione di attribuzione di sesso, *ex l. n. 164/1982*), oppure è effettuata direttamente dal Sindaco, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria.

In tutte queste fattispecie, ove la modifica dovesse essere attuata con le modalità sopra ipotizzate, non risulta contemplata, nel decreto, la possibilità di una richiesta congiunta della carta di identità per il minore (valida per l'espatrio) da parte di figure genitoriali non esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. Di conseguenza, l'esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall'ufficio – in violazione di legge – oppure, potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà, da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, all'interno della richiesta del documento, nella ricevuta rilasciata dall'ufficio e, soprattutto, nel documento d'identità rilasciato per il minore – ove richiesto ai sensi dell'art. 3, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” – il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l'assenso di entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l'espatrio¹⁴.

4. Profili di protezione dei dati personali

In sostanza, la nuova formulazione sostituendo il termine “genitori” con le parole “padre” e “madre” è suscettibile di concretizzare delle fattispecie nelle quali imporrebbe, in capo ai genitori dichiaranti, di conferire dati inesatti ovvero informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare. Per quanto attiene al conferimento di dati inesatti o “falsi” gli istanti sono a rischio di serie conseguenze sul piano della responsabilità penale per falsa dichiarazione¹⁵, arrivando ad attribuirsi una identità che loro non appartiene. Inoltre, quand'anche il documento venga rilasciato – questa volta con corrispondente responsabilità penale per falsa attestazione da parte dell'Ufficio Pubblico – questo conterrebbe informazioni non veritiere circa l'identità dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale del soggetto minore, vanificando in tal modo lo scopo stesso del documento identificativo.

¹⁴ Cfr. art. 3, comma 1, lett. b, legge n. 1185/1967 in materia di rilascio dei passaporti a soggetti minori.

¹⁵ Cfr. artt. 495, 496, 479 c.p.

Inoltre, il decreto presenta profili di incompatibilità all'interno di un inquadramento giurisprudenziale e normativo europeo¹⁶, con particolare evidente contrasto alle norme¹⁷ (e relativa giurisprudenza¹⁸) contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo agli artt. 8 e 14, vanificando, di fatto ed in particolare, le pronunce in tema di discriminazione¹⁹.

Infine, oltre agli ostacoli burocratici sopra descritti e la potenziale lesione dei diritti dei genitori richiedenti, il decreto del Ministro dell'Interno, della Pubblica Amministrazione e dell'Economia del 31 gennaio 2019, omette di considerare la tutela dello specifico soggetto che – seppur secondo concetti distorti – intenderebbe (?) tutelare: il minore ed il relativo sviluppo della sua personalità. Tradendo, in effetti, una impostazione concettuale che – vanificando almeno un cinquantennio di evoluzione del pensiero etico, sociologico e giurisprudenziale – ritorna a considerare il minore quale “oggetto” della coppia e non più “soggetto” nella coppia, il decreto omette completamente di considerare eventuali rilievi legati al libero sviluppo della personalità del soggetto a cui dovrebbe spettare il maggior grado di tutela.

Il legislatore, infatti, sulla base di decisioni orientate a sostenere una “opinione” politica fortemente legata a motivi di propaganda e raccolta del consenso elettorale²⁰, nello sviluppo del processo decisionario che ha portato al decreto ha ommesso qualsiasi

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2487 nella quale per la prima volta in Italia, la Cassazione ha riconosciuto il primo matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Nel dettaglio la Corte ha stabilito che un matrimonio celebrato all'estero deve essere riconosciuto anche nella giurisdizione italiana qualora almeno uno dei due coniugi sia cittadino di un paese dell'Unione europea in cui è in vigore il matrimonio egualitario.

¹⁷ Cfr. sul punto specifico relativo alla preminenza delle interpretazioni giurisprudenziali della Cedu, Corte cost. 26 novembre 2009, n. 311 in cui si legge testualmente: «Questa Corte ha anche affermato, e qui intende ribadirlo, che ad essa è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve; ma alla Corte costituzionale compete, questo sì, di verificare se la norma della CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione».

¹⁸ Cfr. Corte Edu *Dadouch v. Malta*; *Rasmussen v. Denmark*; *Yildirim v. Austria*; *Ahrens v. Germany*; *Marinis v. Greece*; *Hoti v. Croatia*; *Burghartz v. Switzerland*; *Guillot v. France*; *Johansson v. Finland*; *Hämäläinen v. Finland*.

¹⁹ Cfr., per tutte, Corte Edu, GC, 22 gennaio 2008, n. 43546/02, E.B. c. Francia, in cui la ricorrente lamentava di avere subito, durante tutte le fasi del procedimento di richiesta di autorizzazione all'adozione, un trattamento discriminatorio in ragione del suo orientamento sessuale e lesivo del suo diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8: le autorità amministrative nazionali e, successivamente, i tribunali investiti del ricorso della ricorrente, avevano basato la loro decisione di respingere la richiesta di autorizzazione all'adozione principalmente sull'assenza di un referente paterno nel nucleo familiare della ricorrente, che non costituiva un motivo legittimo. Il peso dell'omosessualità della ricorrente nella valutazione della sua domanda non solo è stato accertato, ma è anche stato riconosciuto come fattore decisivo.

²⁰ Basti considerare le dichiarazioni del Ministro proponente che si è particolarmente speso per la approvazione del decreto in nome di una ideologica “difesa della famiglia naturale” come si può rilevare da una rapida rassegna dei titoli dei giornali e delle relative interviste rilasciate dai soggetti promotori dell'iter legislativo che ha portato al decreto.

tipologia di considerazione che possa contemplare il “*best interest of the child*”²¹, inteso come quel concetto comunemente utilizzato dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale quale faro guida e principio interpretativo sostanziale alla ricerca della decisione che – in concreto – faccia davvero salvi diritti e interessi del minore. Ed è proprio considerando specificamente la funzione del concetto giuridico di *best interest* del minore quale criterio interpretativo privo di contenuti specifici e prescrittivi al pari di una vera e propria clausola generale²² che serve orientare la decisione del giudice verso il maggior benessere del minore – e che, come ogni clausola generale ha come precipuo scopo quello di adattarsi al reale contesto storico, culturale e sociale, nonché alla età del minore, consentendo al giudice di valutare e contemperare tutti gli interessi in gioco – che si compie il “tradimento” dei diritti del minore.

Tradimento che deriva dall’aver omesso qualsiasi tipo di considerazione relativa al mutamento dei costumi ed al concreto contesto storico, sociale e culturale, in particolar modo in relazione ad altri paesi dell’Unione (con buona pace delle difficoltà per famiglie con genitori di diverse nazionalità) e che si compie nella sostanziale eliminazione del minorenni da quella equazione che in ogni (buon) provvedimento legislativo dovrebbe individuare il giusto bilanciamento tra diritti e interessi delle parti tenendo conto delle modifiche che si riflettono sugli assetti relativi alle posizioni giuridiche coinvolte. Infatti, il legislatore, ancorando l’emissione del documento elettronico ad un concetto di famiglia ultra-tradizionale, finisce con l’impedire solo ad alcuni soggetti l’esercizio del diritto di ottenere il documento di identità – con evidenti effetti discriminatori – sacrificando sull’altare della decisione politica proprio quel soggetto intorno al quale ruota il concetto di famiglia che, molto in astratto, si intenderebbe tutelare e salvaguardare.

In conclusione, il provvedimento in esame ignora che alimentando numerose difficoltà per famiglie legittime seppur al di fuori del concetto tradizionale, finisce col creare il presupposto per situazioni potenzialmente stressanti e/o ostative rispetto

²¹ CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull’autodeterminazione del minore*, in *Jus Civile*, vol. 6, 2018, pp. 831-851.

²² Il *best interest of the child* è da sempre considerato dalla dottrina quale concetto sfuggente e di difficile determinazione concreta e peculiare al diritto civile minorile che «restituisce al nostro ordinamento un profilo di grande interesse teorico e metodologico, nel quale la centralità della persona umana – qui nella versione del minore soggetto “debole” – è fonte di una significativa torsione dei processi interpretativi del giudice verso tecniche di argomentazione del tutto lontane da quelle formali, ma soprattutto procedimentalizzate in una serie di fasi che lo pongono in condizione di interloquire con una pluralità di parti e di soggetti (a partire dal minore medesimo, quando ritenuto capace di discernere), le cui posizioni dovranno poi confluire in quella decisione definitiva che darà finalmente contenuto concreto al *best interest* del minore.» CAMARDI, *supra*. Si vedano, inoltre SALANITRO, *Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 552; SCALISI, *Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405; LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86; FALLETTI, *Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo*, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 729.

al rilascio del documento di identità – documento per la quale formazione, nella stragrande maggioranza dei casi, è necessaria la partecipazione del soggetto minore che si presta ad essere identificato – e va a sacrificare, tra gli altri, precisamente quel diritto alla autodeterminazione informazionale del soggetto²³ minore che è principio fondante degli art. 7 e 8²⁴ della Carta Europea dei Diritti Fondamentali²⁵.

²³ Il famoso *Informationelles Selbstbestimmungsrecht* elaborato dalla Corte costituzionale tedesca nel 1984, in BvferGE 65, 1 vom 15.12.1983, Volkszählungs-Urteil, in *New Juristische Wochenschrift* (1984), p. 419. Si legga, sul punto, HORNUNG - SCHNABEL, *Data Protection in Germany: The population census decision and the right to informational self-determination*, *Computer Law & Security Review*, Regno Unito, 2009, p. 25.

²⁴ La storia della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evidenzia che il diritto alla privacy come protetto dalla Cedu art. 8 è un diritto molto più ampio, che si estende, oltre dall'essere un interesse negativo per la protezione delle informazioni segrete, e si trasforma in un diritto positivo a tutela dello sviluppo personale (c.d. autodeterminazione informativa) del soggetto.

²⁵ https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Diritto all'identità dei genitori e il divieto di discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

di Mario Di Carlo, Rete Lenford

Abstract

L'autore si sofferma sulla discriminazione insita nel decreto in commento del diritto dei genitori all'identità personale, di cui l'orientamento sessuale è una componente, da un punto di vista concreto e sul piano giuridico, per concludere evidenziando l'insostenibilità delle motivazioni adottate dal Ministero nella relazione introduttiva del decreto.

1. Premessa
2. La discriminazione, in concreto
3. La discriminazione sul piano giuridico
4. L'insostenibilità della motivazione adottata dal Ministero

1. Premessa

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2019 di modifica delle modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica e più esattamente della carta d'identità elettronica dei minori, nel sostituire l'originaria parola genitori con le parole padre e madre, ha violato in maniera frontale e significativa i diritti delle famiglie con genitori dello stesso sesso.

Queste riflessioni si soffermano sul profilo del diritto dei genitori all'identità personale, di cui l'orientamento sessuale è una componente, e del connesso divieto di discriminazione; tuttavia, poiché la modifica normativa incide su profili prettamente relazionali, gli stessi ragionamenti valgono per i figli ed i genitori al contempo.

Non mi soffermerò, invece, sul riconoscimento dei rapporti genitoriali e familiari fra i minori ed i genitori del medesimo sesso giacché, a prescindere dall'istituto giuridico da applicare caso per caso, il loro riconoscimento può considerarsi acquisito nell'ordinamento nazionale²⁶.

²⁶ Da ultimo Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n.12193, e in precedenza già Sez. I, sentt. 26 maggio 2016, n. 12962; 30 settembre 2016, n. 19599; 15 giugno 2017 n. 14878; 16 giugno 2017, n.14987, 31 maggio 2018, n.14007. Tale approccio è confermato anche da Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 221, al § 13.2., nell'ambito di una sentenza ampiamente conservatrice.

La casistica di cui ci occupiamo è quella di famiglie omogenitoriali, in cui il rapporto fra entrambi i genitori ed il figlio o la figlia minore di età è già giuridicamente riconosciuto e che possono avere cittadinanza italiana o meno²⁷.

2. La discriminazione, in concreto

La discriminazione e la violazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali avviene in maniera particolarmente incisiva innanzitutto nella fase di richiesta del documento d'identità.

L'art. 1, co. 1, lett. a), n. 3 (che inserisce il comma 3-bis all'art. 4 del D.M. 23 dicembre 2015, n. 93764) e l'art. 1, co. 1, lett. c), nn. 1.3 e 2 (che modificano l'All. B del D.M. 23 dicembre 2015, n. 93764, ai parr. 4.1 e 4.4.3) prevedono che la richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore debba essere presentata «dal padre e dalla madre congiuntamente» ed a tale condizione sia autorizzata. Ciò comporta una evidente incertezza circa la possibilità di ottenere la CIE valida per l'espatrio a favore del minore figlio di genitori del medesimo genere e di conseguenza la possibilità, già concretamente realizzatasi in alcuni casi, che i funzionari comunali deputati a raccogliere la richiesta si rifiutino anche solo di riceverla in quanto non proveniente «dal padre e dalla madre» ma da due padri o da due madri²⁸.

Le violazioni si ripetono in relazione al documento stesso ed al suo contenuto identificativo.

L'art. 1, co. 1, lett. b), modifica il modello di carta di identità elettronica previsto dall'All. B del D.M. 23 dicembre 2015, n. 93764, sostituendo la parola «genitori» con «padre e madre». In concreto accade di frequente che molti uffici accettino la richiesta da parte di famiglie omogenitoriali ed il Ministero invii una CIE con la dicitura «cognome e nome del padre e della madre o di chi ne fa le veci» che va però a descrivere due padri o due madri.

Questo comporta un evidente ed immediato *vulnus* all'identità tanto dei bambini quanto dei genitori che si vedono non correttamente rappresentati nelle loro persone e nelle loro relazioni dal documento che per definizione ne descrive l'identità e

²⁷ Sulla rilevanza della circolazione degli *status* all'interno dell'Unione europea nell'evoluzione della normativa e della prassi di tenuta dei registri anagrafici si veda ANTOGNONI, *Le coppie dello stesso sesso in anagrafe: la costruzione di uno spazio europeo dei diritti*, in <http://www.articolo29.it/2016/le-coppie-dello-stesso-sesso-in-anagrafe-la-costruzione-di-uno-spazio-europeo-dei-diritti-2/>

²⁸ Almeno due casi sono stati riferiti dalla stampa a Mestre (*Carta d'identità negata a figlia di coppia gay*, Corriere della Sera - Corriere del Veneto, 11 giugno 2019) ed a Trieste (*La bambina con due mamme resta senza la carta d'identità*, il Piccolo, Trieste cronaca, 31 ottobre 2019).

quindi poi in ogni occasione di relazione che tale documento richieda di mostrare. Inoltre, nel caso di uso della CIE per la circolazione all'estero l'indicazione "father" e "mother" potrà determinare nell'autorità straniera l'erronea convinzione di doversi trovare di fronte un uomo ed una donna come persone responsabili del minore e quindi dare adito ad approfondimenti e verifiche più o meno in buona fede o più o meno vessatori. Si è dato poi il caso in cui gli uffici abbiano rifiutato di inserire i due genitori del medesimo genere nella richiesta di CIE ma abbiano proposto di inserire la domanda e quindi far emettere il documento con il nominativo di uno solo dei genitori.

Ancora più odiosa è la discriminazione che si verifica quando si propone di non inserire uno dei due genitori nella richiesta e quindi nella CIE, situazione francamente difficile da inquadrare con le lenti del diritto senza banalizzarla in un elenco di norme violate, che non è in grado di descrivere la violenza che viene inoculata nella banalità della burocrazia.

Last but not least, trattandosi di una gestione dati informatizzata vi sarà un significativo trattamento di dati personali non corretti, come ampiamente stigmatizzato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel «Parere su uno schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della [carta di identità elettronica](#)».

3. La discriminazione sul piano giuridico

La modifica incide in maniera così diretta sul dato relazionale dell'essere genitore e dell'esser figlio o figlia che la discriminazione legata all'orientamento sessuale dei genitori è inevitabilmente ed allo stesso tempo una discriminazione verso i genitori e verso i figli interessati.

Come detto in apertura, la giurisprudenza civile ed in particolare la Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante, ha chiarito che l'ordinamento giuridico italiano riconosce i rapporti genitoriali e familiari fra i minori ed i genitori del medesimo genere, a prescindere dall'istituto giuridico da applicare caso per caso.

La suprema corte si pone nel solco di una consolidata giurisprudenza sovranazionale ed in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo²⁹ la quale ha evidenziato che lo *status* di "figlio di" è uno degli elementi fondanti dell'identità personale e

²⁹ Si veda per tutte Corte Edu, GC, Advisory Opinion del 10 aprile 2019 (in part. §§ 46-47) e fra le altre Labassee c. Francia, 26 giugno 2014 (§ 60); E.B. c. Francia, GC, 22 gennaio 2008, (§§ 89-91).

sociale di ogni individuo, anche sotto il profilo del riconoscimento delle proprie relazioni familiari³⁰.

Qui è evidente che la discriminazione è basata sull'orientamento sessuale dei genitori ed incide innanzitutto sui figli. L'illegittimità di tale incisione è fotografata dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia³¹ che all'art. 8 impegna gli Stati «a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali» ed all'art. 2 li impegna a garantire i diritti del fanciullo ed a non discriminarlo «senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione» relativa ai suoi genitori.

Lo stesso insegnamento viene dalla sentenza Coleman della Corte di Giustizia³², secondo cui costituisce una discriminazione non solo quella diretta verso persone che siano portatrici di fattori protetti bensì ogni discriminazione che trovi in tali fattori il motivo di trattamento meno favorevole.

La violazione del diritto all'identità del genitore è d'altra parte immediata ed evidente.

Nel caso in cui il documento venga emesso con l'indicazione di due genitori del medesimo genere nel campo “padre e madre” uno dei due si vedrà rappresentato con un genere sessuale ed un ruolo genitoriale che non è il proprio, per giunta replicando uno stereotipo negativo sui ruoli all'interno della coppia omosessuale. Che la sfera sessuale appartenga al nocciolo della persona e connoti la sua identità ed i suoi diritti fondamentali riconosciuti dall'art. 2 Cost. è pacifico ed è acquisizione consacrata dalla miliare sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1985, n. 161, in materia di transessualismo. La giurisprudenza civile di legittimità è, dal canto suo, consolidata nel ritenere che l'espressione in concreto e la comunicazione all'esterno del proprio orientamento sessuale costituisca un diritto fondamentale dell'individuo e come tale vada tutelato non solo in ragione di normative specifiche ma in base ai principi ed agli istituti generali³³.

Altrettanto palese è che la scelta del Ministero di impedire che i documenti di identità possano riferire in maniera corretta e piena i rapporti familiari costituisca una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in capo ai genitori ed

³⁰ Sempre Corte Edu, Labassee c. Francia, 26 giugno 2014, (§ 75); Mennesson c. Francia, 26 giugno 2014, (§ 96).

³¹ Convenzione firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176.

³² CGUE, GS, sentenza Coleman, 17 luglio 2008, causa C-303/06, ECLI:EU:C:2008:415.

³³ *Ex multis*, Cass. ord. 19 febbraio 2019, s.n., e sent. 22 gennaio 2015, n. 1126, dove significativamente si discute soltanto del livello di gravità dell'offesa arrecata a tale diritto fondamentale.

in capo ai figli, e del diritto a non essere discriminati nel suo godimento, secondo le previsioni dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 8 letto assieme all'art. 14 della medesima³⁴. Per la stessa ragione, la scelta di sostituire la locuzione “genitori”, capace di garantire riconoscimento e tutela sia delle famiglie omogenitoriali sia di quelle eterogenitoriali per introdurre la terminologia “padre” e “madre”, capace di riconoscere e tutelare solo le famiglie eterogenitoriali, viola il principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3 Cost.

4. L'insostenibilità della motivazione addotta dal Ministero

Un classico della discriminazione istituzionale è di nascondersi dietro motivazioni formali diverse da quelle politiche sottostanti ed apparentemente neutre. Chiunque abbia seguito la vicenda del decreto ministeriale in commento sa che la sua immediata finalità politica è stata quella di colpire e discriminare le famiglie omogenitoriali, al di là delle strategie sottostanti e delle relative esigenze di marketing politico. Le premesse del decreto ministeriale motivano la revisione del previgente decreto con il «fine di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età».

La motivazione travisa palesemente la realtà.

Quanto ai soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età la prassi (peraltro formalizzata già in relazione ai documenti cartacei) richiedeva l'assenso di entrambi i genitori e, quand'anche si fosse ritenuto necessario consolidarla con un decreto ministeriale, sarebbe stato sufficiente specificare “i genitori congiuntamente”.

Allo stesso modo è falso affermare che l'indicazione padre e madre sia più rispondente alle risultanze dello stato civile, giacché, come s'è detto in apertura, i registri di stato civile già attestano l'esistenza delle relazioni familiari che il decreto ministeriale intende osteggiare.

Quel che resta della motivazione è appunto la comprova dell'intento discriminatorio che, come ci insegna la Corte Edu, emerge dall'assenza di coerenza e razionalità a connotare l'atto di arbitrio³⁵.

³⁴ Corte Edu, GC, E.B. c. Francia, 22 gennaio 2008, in part. §§ 89-91; Corte Edu, X e Altri c. Austria, 19 febbraio 2013 in part. §135, 139-146; Salgueiro Da Silva c. Portogallo, 21 dicembre 1999.

³⁵ Pertinenti al nostro caso si vedano, fra le tante, Corte Edu, GC, Christine Goodwin c. Regno Unito, § 78, e X e Altri c. Austria, 19 febbraio 2013, § 144.

Il decreto Salvini in materia di anagrafe e il divieto di discriminazione delle persone di età minore in base all'orientamento sessuale dei genitori

di Elisabetta Pezzi, Save the Children

Abstract

L'autrice propone una disamina del decreto Salvini in materia di anagrafe rilevando i potenziali effetti discriminatori della sostituzione del termine "genitore/i" con quelli di "madre" e "padre" sui figli minorenni di coppie omogenitoriali. Il provvedimento ministeriale non risulta aver tenuto in considerazione i diritti dei minorenni coinvolti alla luce del loro superiore interesse e del loro diritto alla non discriminazione, valutazione a cui il nostro Stato è tenuto in base alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989.

1. Premessa
2. Il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali
3. La Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989 e il monitoraggio del Comitato ONU
4. Il superiore interesse del minore nella giurisprudenza di legittimità

1. Premessa

Con il decreto del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2019 è stato emendato il precedente decreto del 23 dicembre 2015 del medesimo Ministero, con cui erano state definite le modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica (CIE).

Le modifiche hanno riguardato la sostituzione, in più parti del citato decreto e dei relativi allegati, della parola "genitori" con le parole "madre" e "padre", oltre all'aggiunta della specifica previsione per cui la richiesta di CIE per il minore valida per l'espatrio è presentata dalla madre e dal padre congiuntamente (art. 4 co. 3-bis). Modifica scaturita anche dalla polemica riguardante la predisposizione da parte della Pubblica Amministrazione di moduli di richiesta del documento elettronico fatti sottoscrivere a "genitore 1" e "genitore 2", terminologia ritenuta non rispettosa dell'istituzione familiare dal competente Ministero.

2. Il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di espressa richiesta avanzata dal Ministero dell'Interno, [ha emesso un parere in merito](#), rilevando «profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “madre” o “padre”». Ciò, in particolare, per la richiesta congiunta da parte della madre e del padre del minore del documento elettronico valido per l'espatrio, ove a costituire un potenziale ostacolo non è la corretta pretesa del consenso da parte di entrambi i genitori, quanto piuttosto il fatto che questi siano identificati come “madre” e “padre”. Il predetto parere esplicita che i potenziali casi problematici sono quelli in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale e la conseguente trascrizione nei registri dello stato civile derivino da una pronuncia giurisdizionale (sentenza di adozione in casi particolari *ex art. 44 l. n. 184/1983*, trascrizione di atti di nascita formati all'estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all'estero, rettificazione di attribuzione di sesso, *ex l. n. 164/1982*) oppure sia effettuata direttamente dal Sindaco, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria. Il Garante rileva come, in tali casi, l'esercizio del diritto potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o si potrebbe giungere a negare il rilascio del documento e dunque il legittimo connesso diritto di circolazione del minore considerato.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento delle modifiche, richiamata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Ministero ha invocato la necessità di adeguamento del testo del decreto ministeriale con quello della normativa sullo stato civile, facendo riferimento in particolare alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre e al padre, ossia agli artt. 17, 30, 33, 34 del D.P.R. n. 396/2000, articoli che peraltro utilizzano in prevalenza il termine “genitori”. Il Garante conclude concordando con il Ministero sulla necessaria conformità tra i dati riportati nel documento d'identità e quelli della scheda anagrafica del Comune di residenza e degli atti dello stato civile. Tuttavia, evidenzia come il dato oggetto di verifica debba essere quello relativo alla sussistenza della responsabilità genitoriale o tutoria e non tanto quello relativo al genere del genitore e al suo conseguente inquadramento come “madre” o “padre”.

3. La Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989 e il monitoraggio del Comitato ONU

Dal punto di vista dei minori coinvolti, vengono in considerazione in particolare alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) e, precisamente, il principio di non discriminazione (art. 2), il superiore interesse del minore (art. 3), il diritto all'identità (art. 8)³⁶, che non risultano essere stati adeguatamente valutati e/o rispettati nel procedimento di elaborazione e successivamente nel testo del decreto considerato.

Nella previsione relativa al principio di non discriminazione dei fanciulli per ragioni di «razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra», la Convenzione fa espresso riferimento al fanciullo come anche ai suoi genitori o rappresentanti legali.

L'art. 3 CRC chiarisce che l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente per le istituzioni pubbliche o private, facendo esplicito riferimento anche agli organi legislativi. Mentre l'art. 8 CRC, nel circoscrivere il diritto all'identità del minore, ne richiama la nazionalità, il nome, ma anche le sue relazioni familiari, rammentando che gli Stati Parti sono tenuti a dare assistenza e protezione ai minori illegalmente privati della loro identità.

Nelle Osservazioni conclusive del Comitato sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU del gennaio/febbraio 2019³⁷, il Comitato riporta le principali discriminazioni rilevate in Italia ai danni delle persone di minore età. Oltre a quelle ai danni di minori con *background* migratorio, compresi i minorenni stranieri non accompagnati, di minorenni appartenenti a minoranze etniche, di persone di età minore con disabilità, vi sono quelle ai danni di minorenni Lgbt e minorenni che vivono in famiglie Lgbt, ossia con orientamento sessuale e identità di genere minoritari, o presunti tali, rispetto alla popolazione di riferimento. Nel decimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia³⁸, pubblicato il 20 novembre 2019 a cura del Gruppo CRC³⁹, viene rilevato che i

³⁶ Il principio di non discriminazione è, peraltro, richiamato anche dalla Carta di Nizza e dalla Cedu, che tutela anche la libertà di circolazione (Protocollo addizionale alla Cedu n. 4) e la vita privata/familiare da indebite ingerenze statali (art. 8) oltre a dedicare il Protocollo addizionale (n. 12) al divieto di discriminazione.

³⁷ Ai sensi degli artt. 44 e 45 della CRC, il Comitato sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU monitora l'applicazione della Convenzione da parte degli Stati Parti, che ogni cinque anni inviano i loro Rapporti sui provvedimenti adottati per rendere effettivi i diritti riconosciuti dalla CRC. A seguito dell'esame congiunto del quinto e sesto Rapporto presentato dal Governo italiano, effettuato dal Comitato nella sua ottantesima sessione tra il 14 gennaio e il 1 febbraio 2019, il Comitato ha presentato all'Italia le sue Osservazioni conclusive: http://gruppoCRC.net/wp-content/uploads/2009/08/Osservazioni_Conclusive_CRC_Italia_2019.pdf.

³⁸ Rapporto di aggiornamento annuale sul monitoraggio della CRC in Italia elaborato dal Gruppo CRC e pubblicato ogni anno in occasione della ratifica della CRC in Italia (27 maggio). I Rapporti CRC pubblicati sono disponibili sul sito del Gruppo CRC: www.gruppoCRC.net.

bambini nati in famiglie omogenitoriali non sono riconosciuti nel legame di filiazione con il genitore elettivo e viene, altresì, rammentato il D.M. 31 gennaio 2019 qui considerato evidenziandone i possibili effetti discriminatori conseguenti, ad esempio, alla richiesta del documento inoltrata da figure non riconducibili alla specifica di “padre” o “madre”.

È opportuno ricordare che il Comitato ONU, nelle citate Osservazioni conclusive, ha raccomandato la diffusione del proprio Commento generale n. 14 (2013) sul diritto delle persone di minore età a che il loro superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione. Con tale documento, il Comitato sottolinea come il superiore interesse del minore sia un concetto triplice, ossia un diritto sostanziale, un principio giuridico interpretativo fondamentale, una regola procedurale e sottolinea come sia obbligo per gli Stati – senza che possano esercitare alcun potere discrezionale in merito – prenderlo in considerazione in tutte le fasi dell’adozione di leggi, iniziative e linee guida legislative e per tutte le misure di attuazione riguardanti i minorenni in generale o come gruppo specifico.

4. Il superiore interesse del minore a livello giurisprudenziale

La giurisprudenza interna, sia di merito che di legittimità, risulta avere adottato sempre più il primario interesse del fanciullo quale parametro giuridico interpretativo. Ciò anche nell’ambito delle sentenze che hanno valutato la compatibilità con l’ordine pubblico interno della procedura di registrazione dell’atto di nascita dei minori nati all’interno di famiglie omosessuali, tanto nel caso in cui è stata riconosciuta tale compatibilità e dunque legittimità (per tutte, Cass., Sez. I, n. 19599/2016 e Cass., Sez. I, n. 14878/2017) tanto nel caso in cui l’ordine pubblico interno è stato considerato un ostacolo a tale registrazione, come nella nota pronuncia delle S.U. della Cassazione (12193/2019). In entrambi i casi vengono valutati e considerati la tutela del minore, il suo diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere, il suo diritto all’identità e al rispetto delle relazioni familiari, individuando – quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino – il suo superiore interesse e promuovendo le garanzie procedurali necessarie ad agevolare l’esercizio dei suoi diritti⁴⁰. Le citate S.U. della Cassazione rilevano la contrarietà all’ordine pubblico della registrazione dell’atto di nascita per

³⁹ Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC) è un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente sull’attuazione della CRC e delle Osservazioni conclusive del Comitato ONU in Italia. Maggiori informazioni sul sito www.gruppocrc.net.

⁴⁰ Le pronunce richiamano gli artt. 3, 8, 9 CRC; gli artt. 1, 6 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996; l’art. 24 della Carta di Nizza; artt. 8, 9, 10, 22, 23, 28 e 33 della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

la sola ipotesi di minorenni nato con ricorso alla gestazione per altri, comprimendo in effetti in tal caso i diritti del minorenni coinvolto. La Corte di legittimità si basa sull'esplicito divieto di "surrogazione di maternità" all'interno del nostro ordinamento, che prevede una sanzione penale per tale ipotesi (art. 12, co. 6 l. n. 40/2004). In proposito e nel merito della valutazione del superiore interesse del minore, vale tuttavia la pena rammentare il parere emesso dalla Corte Edu il 10 aprile 2019, dietro consultazione della Francia. In tale sede la Corte Edu precisa che, nonostante le considerazioni etiche che possono indurre uno Stato a condannare le pratiche connesse alla gestazione per altri, è da ritenersi prevalente l'interesse del minore a vedere riconosciuto il suo legame con il genitore "intenzionale" in considerazione del suo diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu. Viene, dunque, valorizzato un concetto di famiglia ampia nell'interesse del minore alla sua identità e a crescere in un ambiente che ne garantisca stabilità e benessere.

Diversamente, non risulta che nell'emanazione del D.M. 31 gennaio 2019 qui considerato sia stata utilizzata la dovuta procedura interpretativa e valutativa del superiore interesse dei minori coinvolti e del relativo diritto a non essere discriminati. Nel richiamarsi alla necessità di coerenza della disciplina relativa al documento elettronico con la normativa sullo stato civile, il Ministero utilizza un parametro valutativo solo formale, tralasciando di considerare i diritti sostanziali sottesi (il diritto alla tutela della responsabilità genitoriale riconosciuta, il superiore interesse del minore) e giungendo in tal modo alla loro aperta violazione. Si tratta, peraltro, di persone di minore età, la cui appartenenza a famiglie omogenitoriali è già stata legalmente registrata dal sistema dello stato civile.

Il Comitato ONU, nel richiamato Commento generale n. 14 (2013) sottolinea come la flessibilità del concetto di superiore interesse del minorenni lo renda, da un lato, rispondente alle situazioni dei singoli minorenni e, dall'altro, in grado di lasciare spazio a forme di manipolazione dannosa. Auspica, pertanto, un processo continuo di valutazione dell'impatto sui diritti del minorenni (c.d. CRIA, *Child Rights Impact Assessment*), che risulta non essere stato adeguatamente svolto nel caso qui considerato.

Il Comitato ONU, inoltre, con particolare riferimento al diritto alla non discriminazione dei minori, sottolinea che non si tratta di un obbligo passivo, ma che richiede piuttosto adeguate misure proattive da parte dello Stato volte a garantire una condizione di effettiva parità. Tale era appunto l'emendato D.M. 23 dicembre 2015, che garantiva la coerenza della disciplina relativa alla carta di identità elettronica con la normativa sullo stato civile, consentendo la verifica della sussistenza della responsabilità genitoriale o tutoria e al contempo tutelando il preminente interesse dei minori coinvolti.

La questione è già davanti ai giudici. La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020: il decreto Salvini è “atto privo di carattere normativo” e la mancata emissione della carta di identità lede diritti soggettivi

di Gennaro Santoro

Abstract

L'autore parte dall'analisi della sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020 che sancisce il carattere non normativo del decreto Salvini e la lesione di diritti soggettivi conseguente alla mancata emissione della carta d'identità ovvero alla erronea indicazione sulla stessa della qualificazione del richiedente che non coincida con le risultanze anagrafiche, per concludersi con l'auspicio dell'abrogazione del decreto per manifesta irrazionalità.

1. La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020
2. La blanda e discriminatoria difesa del Ministero
3. L'importanza dell'uso della locuzione “genitori” nella normativa italiana: 50 anni di evoluzione giuridica
4. Conclusioni

1. La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020

Famiglie Arcobaleno – Associazione Genitori Omosessuali Aps, Associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford Aps hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale (Tar) per il Lazio il decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2019 di “modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”.

In via di estrema sintesi, nel procedimento amministrativo – che ha visto anche la partecipazione *ad adiuvandum* della Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili – le Associazioni hanno chiesto l'annullamento del decreto sopra menzionato in quanto le nuove disposizioni introdotte potrebbero portare alla mancata emissione della carta d'identità o a negare la richiesta della carta d'identità formulata da genitori dello stesso sesso. Ciò in quanto la sostituzione prevista nel decreto della

qualifica di “genitori” o “chi ne fa le veci”⁴¹ con quella di “padre e madre” nella modulistica, nel *software* e nel modello di carta elettronica valida per l’espatrio dei minori, nel caso di figli di coppie omogenitoriali costringerebbe i funzionari degli uffici anagrafici comunali e nazionali a dichiarare circostanze non corrispondenti al vero ovvero a negare l’emissione del documento stesso.

Sarebbe pertanto impedito ai genitori dello stesso sesso l’esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali loro attribuiti dalla legge e risulterebbero violati: il diritto al rispetto della propria identità sotto il profilo della corretta qualificazione delle relazioni familiari, il diritto a non subire interferenze nelle proprie relazioni familiari, il diritto dei minori a non essere scriminati in relazione all’orientamento sessuale dei genitori nell’esercizio della libertà di circolazione, il diritto al lecito e corretto trattamento dei dati personali, il principio di tutela del prevalente interesse del minore e il principio di buon andamento ove “viene predisposto un assetto organizzativo tale da fornire informazioni sistematicamente non corrispondenti al vero, ponendo gli ufficiali di stato civile in condizione di non rispettare il principio di verità e gli ordini dell’autorità giudiziaria con particolare riguardo agli ordini del giudice civile che ha riconosciuto i rapporti familiari in questione ed ordinato agli ufficiali di stato civile l’attività conseguente”.

Il Tar per il Lazio, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2020 ha sancito il difetto di giurisdizione indicando quale Giudice competente il Tribunale ordinario trattandosi, nel caso sottoposto alla sua attenzione, di lesione di diritti soggettivi.

La sentenza è meritevole di approfondimento in quanto chiarisce, sia pur in via incidentale, la natura vincolata dell’attività di rilascio della carta di identità che si limita “ad attestare la corrispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino ai dati risultanti dagli atti interni dell’ufficio”. Dunque, la carta di identità costituisce un (mero) certificato amministrativo e non un atto pubblico e l’attività di rilascio della stessa che utilizza i dati provenienti dai registri anagrafici “ha natura strettamente vincolata (risolvendosi in una mera verifica) ed attiene conseguentemente a posizioni che hanno consistenza di diritto soggettivo, consentendo alla parte di provare la propria identità e di circolare fuori dal territorio nazionale”.

Dunque, il decreto impugnato “è atto privo di carattere normativo” volto unicamente a regolamentare l’attività delle autorità pubbliche deputate alla emissione del documento in questione che dovranno continuare ad emettere tali certificati limitandosi “ad attestare la corrispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino ai dati risultanti dagli atti interni dell’ufficio”.

⁴¹ Secondo quanto previsto dall’art. 3, co. 4 TULPS.

Ciò posto, la lesione dei diritti prospettata dalle ricorrenti (relative allo *status*, al diritto di identità, alla libera circolazione e via dicendo) in caso di concreto diniego di emissione della carta di identità, “come anche una qualificazione del richiedente che non coincida con le risultanze anagrafiche”, sono atti che vengono a ledere diritti soggettivi perfetti e la relativa controversia spetta “al giudice ordinario, la cui valutazione si estenderà agli atti e ai regolamenti presupposti”, qual è il decreto di cui si parla, disponendone la disapplicazione.

2. La blanda e discriminatoria difesa del Ministero

Il Ministero dell’Interno nel suo atto di costituzione nel procedimento sopra indicato e nei successivi scritti difensivi ha apoditticamente sostenuto che la normativa italiana utilizza il termine “genitori” in modo atecnico e che, al contrario, il decreto impugnato è stato emanato al fine di “garantire la piena conformità tra i dati riportati sulla carta d’identità e la normativa in materia di disciplina degli atti di nascita e dei relativi registri, contenuta agli articoli 17, 30, 33 e 34 del D.P.R. n. 396/2000, la quale, come è noto, fa riferimento alle figure del padre e della madre, trovando peraltro, piena corrispondenza nel dettato costituzionale. In particolare, va rilevato che la carta costituzionale, lungi dal far riferimento alla figura neutra del genitore, non solo tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio da intendersi quale unione tra persone di sesso diverso (art. 29) ma al successivo art. 30 menziona il concetto di paternità e all’art. 31 tutela la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

Ancora, la difesa del Ministero afferma che non vi sarebbe alcuna lesione dei diritti del minore in quanto non sarebbe di fatto inibita la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio in quanto sarebbe inibita soltanto l’indicazione sulla carta d’identità di uno dei due padri o delle due madri e questo non pregiudicherebbe il diritto di espatrio del minore.

Sottovaluta la difesa del Ministero che, al contrario, l’art. 3, co. 4, del TULPS attribuisce al minore il diritto di attraversare la frontiera italiana e quella dell’Unione usando la CIE valida per l’espatrio con uno qualsiasi dei due genitori. Dunque, la lettura proposta dalla difesa del Ministero di attribuire ad uno solo dei due genitori di comparire sulla carta d’identità pregiudicherebbe il diritto del genitore escluso senza ragione. Non si comprende dunque il fondamento logico, prima ancora che giuridico, della difesa erariale laddove nega in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria il pieno godimento di tale diritto limitando l’indicazione sulla CIE ad un solo genitore. Appare *ictu oculi* la disparità di trattamento rispetto agli altri minori. Tale disparità di trattamento rispetto ad altri bambini in condizioni equivalenti si basa esclusivamente sull’orientamento sessuale dei genitori e costituisce una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. ed una discriminazione vietata tanto dagli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione al

diritto alla vita privata e familiare, quanto dagli artt. 7, 21, 24 e 45 della Carta di Nizza e dagli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Ancora, il Ministero è bene a conoscenza (essendo parte convenuta) dell'esistenza di altri contenziosi promossi da coppie omogenitoriali che non hanno ottenuto la carta di identità per il proprio figlio minore a seguito del rifiuto dei preposti dell'anagrafe. Così come la difesa erariale è a conoscenza (essendo parte convenuta) di almeno un contenzioso pendente innanzi al Tribunale ordinario di Roma di una coppia di due donne che hanno ottenuto la carta d'identità del proprio figlio minore, con l'indicazione di una delle due in un ruolo genitoriale che non è il proprio. Pur comprendendo le difficoltà di difendere l'indifendibile, risulta opinabile l'atteggiamento della difesa del Ministero di banalizzare le problematiche che incontrano coppie omogenitoriali nell'ottenimento di un documento essenziale a causa di un decreto irrazionale, illogico e privo di fondamento normativo.

3. L'importanza dell'uso della locuzione "genitori" nella normativa italiana: 50 anni di evoluzione giuridica

Come sostenuto egregiamente dal *team* difensivo delle ricorrenti, la locuzione "genitori" usata dal TULPS è strettamente legata alla responsabilità genitoriale ed all'esigenza di verificare che il minore viaggi oltre confine sulla base del consenso espresso congiuntamente dai soggetti che tale responsabilità esercitano e in compagnia di uno di loro. Non v'è dunque alcun uso atecnico del termine genitori, come sostenuto dal Ministero nei propri scritti difensivi né all'interno del TULPS né in altri numerosi precetti normativi dove tale locuzione viene utilizzata in luogo di "padre e madre". Come si legge nella memoria depositata dalla difesa delle Associazioni in data 11.11.2019: «Non era atecnica la l. n. 151/75 che ha sostituito la patria potestà con la potestà genitoriale e non è neppure atecnico l'art. 316 c.c. che disciplina la responsabilità genitoriale dopo la novella recata dal D.Lgs. n. 154/2013. I termini genitore/i e genitoriale appaiono in oltre 800 norme primarie di cui oltre 100 articoli del codice civile, non sono sviste. Ed è chiaramente tutto fuorché casuale che l'introduzione della carta d'identità per i minori valida per l'espatrio sia coeva alla l. 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali), da cui deriva la riforma della responsabilità genitoriale, né è casuale che segua nel tempo alla l. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), ed al Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. L'indicazione dei "genitori" come i soggetti che possono richiedere la carta d'identità valida per l'espatrio, che devono figurare sulla stessa e che devono accompagnare o autorizzare l'accompagnamento del minore, è funzionale all'identificazione dei soggetti a cui spetta quella responsabilità».

Come osservato da T. Scannicchio in questo stesso *e-book* il decreto in commento vanifica “almeno un cinquantennio di evoluzione del pensiero etico, sociologico e giurisprudenziale” tornando a considerare il minore quale “oggetto” della coppia e non più “soggetto” nella coppia, tradendo il “*best interest of the child*”, inteso come norma di chiusura, clausola generale e principio interpretativo sostanziale alla ricerca della decisione che – in concreto – faccia davvero salvi diritti e interessi del minore. Non aver considerato il mutamento dei costumi, l’evoluzione giurisprudenziale ancorando l’emissione della CIE ad un concetto di famiglia ultra-tradizionale, “finisce con l’impedire solo ad alcuni soggetti l’esercizio del diritto di ottenere il documento d’identità – con evidenti effetti discriminatori – sacrificando sull’altare della decisione politica proprio quel soggetto intorno al quale ruota il concetto di famiglia che, molto in astratto, si intenderebbe tutelare e salvaguardare”.

4. Conclusioni

In definitiva, l’indicazione della locuzione “genitori” di cui all’art. 3, co. 4, TULPS e non quella di “padre” e “madre”, lungi dall’essere una svista del legislatore è invece frutto di una scelta consapevole dello stesso e di una evoluzione normativa e giurisprudenziale che pone al centro il superiore interesse del minore, il diritto all’identità sessuale e alla non discriminazione e il diritto al lecito e corretto trattamento dei dati personali. D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito ha più volte sancito il riconoscimento dei rapporti genitoriali e familiari fra i minori ed i genitori del medesimo sesso, a prescindere dall’istituto giuridico da applicare caso per caso⁴² e le modifiche apportate al decreto in commento sembrano proprio voler illegittimamente inibire gli effetti delle pronunce giurisdizionali in materia che l’hanno visto soccombente.

Tuttavia, ciò non è possibile e la natura non normativa del decreto in commento (cfr. Sentenza Tar per il Lazio sopra citata) dovrà cedere il passo alle fonti normative primarie che, come osservato in questo e in altri contributi del presente *e-book*, sanciscono la prevalenza del migliore interesse del minore, il diritto all’identità sessuale e alla non discriminazione e il diritto al lecito e corretto trattamento dei dati personali.

L’auspicio è un intervento normativo volto ad evitare il proliferare di un contenzioso che non potrà che ribadire la supremazia dei diritti dei minori e di tutti i genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale ad ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio. Un intervento normativo improcrastinabile e di facile attuazione: abrogare l’iniquo, irrazionale e illogico decreto Salvini.

⁴² Da ultimo Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193.

Conclusioni

di Patrizio Gonnella

Sembra un'era geologica fa quando il 31 gennaio del 2019 l'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini firmò il decreto reintroducendo nella carta d'identità elettronica la dicitura "padre" e "madre" anziché quella di "genitori". Si trattò di uno di quei provvedimenti assunti in una stagione politica nella quale si era deciso che il consenso politico dovesse costruirsi intorno alla criminalizzazione di immigrati, detenuti, rom, omosessuali, attivisti dei diritti umani. Chissà cosa resterà di tutto questo dopo il lungo periodo di isolamento coatto a cui la pandemia ci sta costringendo.

Tornati alla normalità della vita ci auguriamo anche che si torni alla normalità del diritto e della vita pubblica, e nello specifico si abroghi un decreto che, per assecondare una retorica tradizionale e reazionaria, negò diritti fondamentali (come quello all'identità personale) a bambini, ragazzi e adulti. Fu deciso, in quel frangente della storia politica italiana, che dovesse essere negata l'identità pubblica (ossia quella certificata nei documenti di riconoscimento) certa a persone che non sono parte di famiglie tradizionalmente intese. Il tutto per una mera opzione ideologico-linguistica.

Mi soffermo su alcuni meta-problemi indotti dal decreto del Ministro dell'Interno di quel gennaio 2019. Li elenco in apertura per poi affrontarli più diffusamente: rapporto tra il vero e il falso, tra ciò che è pubblico e ciò che deve essere privato, tra il minore e l'adulto, tra l'etica e il diritto.

La contrapposizione tra il vero e il falso ha interrogato nello spazio e nel tempo filosofi, scienziati ma anche storici e giuristi. Chiunque abbia a che fare con il diritto e la giustizia ben sa che ciò che è processualmente vero non lo è necessariamente anche dal punto di vista storico. La verità processuale è anche frutto della necessità di assicurare adeguate garanzie individuali, non sempre compatibili con la certezza assoluta del riconoscimento dei fatti accaduti. Ad esempio, la confessione di un crimine conseguita attraverso un'intercettazione ambientale illegale non è utilizzabile in un procedimento penale, dunque la verità processuale non insegue la verità storica accettando che siano messe a rischio le libertà personali irrinunciabili. Ugualmente l'istituto giuridico della prescrizione è posto proprio a garanzia dei tempi certi del processo. Trascorso un certo periodo di tempo, il procedimento penale si deve chiudere e la sua durata non coinciderà con i tempi necessari per le ricostruzioni storiche, che invece non hanno limiti. La *res giudicata*, cheché ne dicano giuristi affetti da auto-referenzialità eccessiva, non ha alcuna ambizione di proporsi come il vero, immodificabile e assoluto, tanto che, seppur eccezionalmente, sono ammesse, nel codice di procedura penale, le cause di revisione della sentenza definitiva. Nessuno è padrone del vero, neanche uno storico, in realtà. Ci sarà sempre spazio per ricostruzioni differenti dello stesso fatto storico; ricostruzioni non sovrapponibili

e inevitabilmente condizionate dalle biografie degli autori. Neanche la scienza o la religione possono dar per vero quanto affermano ciascuno nei propri campi. Le verità religiose sono evidentemente dogmatiche, quelle scientifiche valgono fino a prova contraria e non di rado ammettono eccezioni. Il decreto del Ministro dell'Interno che impone una dichiarazione falsa al genitore, pur di assicurare al proprio figlio o figli il rilascio della carta d'identità elettronica, e la trascrizione, come se fosse vera, di quella dichiarazione da parte di un funzionario pubblico, è l'elogio della falsità. Nessuno pretende che si certifichi il vero, che se esiste sta solo dentro le nostre coscienze, ma l'induzione al falso non si era mai vista dentro la storia della Pubblica Amministrazione. Il genitore costretto a dichiararsi padre per forza, pur di non negare un'identità al figlio, è la glorificazione del falso. Un conto è non esaltare la verità (è sempre meglio vivere nel dubbio), altro è imporre come se fosse vero ciò che non lo è. L'induzione al falso, nel nome del vero assoluto (ossia che non esiste una famiglia diversa da quella costituita da una donna e un uomo), è criminogeno oltre che immorale.

Una seconda contrapposizione che viene messa in evidenza da questa triste storia politica è quella tra pubblico e privato. Con il decreto del gennaio 2019 si impone a un certo numero di persone di rinchiudersi nel privato e di non far diventare pubblico il proprio orientamento sessuale. Esso è l'elogio dell'ipocrisia, l'istituzionalizzazione della stessa. Il pubblico non deve sapere ciò che avviene nel privato. Se nel privato un ragazzo vive con due mamme in pubblico non si può dire. Dunque, la vita privata è mortificata a vita nascosta, occultata allo sguardo giudicante di chi vuole imporre un modello unico, assoluto, proto-religioso di vita privata. L'identificazione pubblica di una persona non deve coincidere con quanto accade nel suo privato ma deve essere rinchiusa in schemi predeterminati e necessariamente falsi.

Per lunghi decenni il diritto internazionale prima e il diritto interno dopo (civile, amministrativo e penale) hanno enfatizzato la formula "interesse superiore del minore". Esiste una giurisprudenza immensa dei tribunali dei minori a riguardo. Il decreto del 19 gennaio 2019 non si preoccupa dell'effettivo interesse dei bambini, degli adolescenti, dei ragazzi a essere identificati per quello che sono, per quello che stanno vivendo (figli di due padri o di due madri e dunque figli di due bravi genitori pieni di amore) nei loro contesti familiari, si disinteressa a loro e fa prevalere un'insopportabile etica assoluta (ma di parte) ai bisogni individuali dei minori.

Ecco, per l'appunto l'etica viene anteposta al diritto. Si trasformano scelte morali e religiose (incontestabili se non diventano aggressive rispetto allo Stato laico) in atti giuridici. Lo Stato di diritto novecentesco post-bellico e costituzionale si fonda sulla distinzione radicale tra etica e diritto. I danni e le tragedie prodotte da uno Stato etico sono note. L'etica razziale nazional-socialista ha determinato l'Olocausto.

Ogni invasione e invadenza moraleggiante nel diritto straccia pezzi di vita

democratica e trasforma in assoluto ciò che è necessariamente ed evidentemente relativo.

Dunque, il decreto del gennaio 2019 ci porta a riflettere anche su tutto questo. Non è solo un pessimo atto normativo irrispettoso dei pareri di autorità pubbliche e indipendenti (come il Garante per la Privacy). È anche la degenerazione del diritto in arma posta nelle mani di chi si auto-eleva a moralizzatore delle vite private. Per tutti questi motivi, giuridici, filosofici, sociologici, etici il decreto va abrogato.

APPENDICE

Il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Parere su uno schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica - 31 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 476 del 31 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’Interno del 19 settembre 2018;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, del 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica” adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,

VISTO il parere reso dal Garante sul predetto decreto in data 17 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE la prof. ssa Licia Califano;

PREMESSO

Il decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015, sul quale il Garante ha reso il proprio parere in data 17 dicembre 2015 (www.gdpd.it, doc. web n. 4634495), ha definito le modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica.

Il Ministero dell'Interno, con nota del settembre 2018, ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto, composto di un unico articolo, volto ad apportare alcune modifiche al decreto del 23 dicembre 2015, sopra citato.

Le modifiche riguardano la sostituzione, in più parti del decreto e degli allegati, della parola “genitori” con le parole “padre” e “madre”.

In particolare, all'art. 4, relativo alla “presentazione della richiesta della CIE” viene previsto che:

- Nel primo periodo, le parole “(o i genitori o i tutori in caso di minore)” sono sostituite dalle seguenti: “(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)”;
- Al comma 2, le parole “(o dai genitori o tutori in caso di minori)” sono sostituite dalle seguenti: “(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)”;
- Dopo il comma 3 è inserito il seguente: “comma 3-bis. La richiesta della CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente”.

Le modifiche degli allegati, di contenuto analogo, sono volte a modificare le informazioni da riportare sul documento, previste dall'allegato A (recante le “Informazioni di dettaglio a ciascuna sezione del documento per la versione italiana”) e ad armonizzare il testo dell'allegato B (recante “Caratteristiche tecniche della CIE, processo di emissione, infrastruttura tecnologica e organizzativa”), sostituendo, ove ricorre, il termine “genitori”.

OSSERVA

1. Finalità della modifica al decreto.

Il Ministero individua la finalità delle modifiche da apportare al decreto del 23 dicembre 2015 nella necessità di adeguarne il testo alla normativa sullo stato civile, in particolare per quanto attiene alla “qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età”, in un contesto di complessiva coerenza nell’esercizio delle funzioni statali delegate.

Al riguardo, la relazione illustrativa, evidenzia che “gli elementi riportati sulla carta di identità sono i dati anagrafici del titolare, come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre – di cui agli artt. 17, 30, 33 34 del D.P.R. n. 396/2000 – nonché dei relativi registri”. La modifica, quindi, “introduce nella disciplina di emissione della CIE e nel relativo layout le diciture “madre” e “padre” in luogo di “genitori” così operando un adeguamento dei dati anagrafici riportati sulla carta di identità alle specifiche disposizioni dello stato civile sopra richiamate, nell’ambito di un necessario contesto di armonizzazione dei profili anagrafici dei soggetti richiedenti”.

2. Profili di protezione dei dati personali e criticità rilevate.

Per quanto riguarda i profili di protezione dei dati personali, considerato che la situazione giuridica soggettiva che rileva è la titolarità della responsabilità genitoriale o della potestà tutoria, si evidenzia che la modifica in esame è suscettibile di introdurre, ex novo, profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. Ciò, in particolare, nel caso in cui sia prevista la richiesta congiunta (l’assenso) di entrambi i genitori del minore (documento valido per l’espatrio).

Le ipotesi sono quelle in cui la responsabilità genitoriale e la successiva trascrizione nei registri dello stato civile conseguano a una pronuncia giurisdizionale (sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44 l. 184/1983, trascrizione di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all’estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ex l. n. 164/1982), oppure è effettuata direttamente dal Sindaco, senza necessità di ricorso all’autorità giudiziaria.

In tali ipotesi, ove la modifica dovesse essere attuata con le modalità ipotizzate, non risulterebbe contemplata, nel decreto, la possibilità di una richiesta congiunta della carta di identità per il minore (valida per l’espatrio) da parte di figure genitoriali

non esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. In tutti i predetti casi l’esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall’ufficio – in violazione di legge – oppure, potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà, da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti, nella richiesta del documento, nella ricevuta rilasciata dall’ufficio e, soprattutto, nel documento d’identità rilasciato per il minore – in quest’ultimo caso ove richiesto ai sensi dell’art. 3, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” –, il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l’assenso di entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l’espatrio (cfr. art. 3, comma 1, lett. b), legge n. 1185/1967 in materia di rilascio dei passaporti a soggetti minori).

La disposizione, pertanto, nel sostituire in più parti del decreto del 23 dicembre 2015 e dei relativi allegati, il termine “genitori” con le parole “padre” e “madre” rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, all’atto della richiesta del rilascio del documento di identità del minore, in relazione all’obbligatoria riconducibilità alle nozioni di “padre” e “madre”, il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare.

3. Conclusioni e integrazioni richieste.

Come ben evidenziato nella relazione illustrativa, il documento di identità deve riportare i dati anagrafici “come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre ... nonché dei relativi registri”. Nella procedura prevista per il rilascio della carta di identità, la verifica della correttezza dei dati e della sussistenza della responsabilità genitoriale (o della potestà tutoria) è oggetto di uno specifico accertamento da parte del funzionario comunale preposto, per quanto attiene alla loro corrispondenza con quanto risulta nei registri anagrafici e di stato civile.

Per le ragioni sopra esposte, è necessario, quindi, che le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica siano idonee ad assicurare l’esattezza dei dati verificati dall’ufficiale di stato civile nei relativi registri.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Roma, 31 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

VEDI ANCHE:

Carta d'identità: Antonello Soro, Presidente del Garante privacy, replica al Ministro Salvini
24 novembre 2018

"Padre" e "madre" su carta di identità: chiarimenti per chi non ha capito. Precisazione del Presidente dell'Autorità Garante per la privacy, Antonello Soro
20 novembre 2018

Madre e padre su carta identità: replica di Antonello Soro, Presidente dell'Autorità Garante per la privacy
16 novembre 2018

La sentenza del Tar per il Lazio n. 185/2020

Publicato il 09/01/2020

N. 00185 / 2020 REG.PROV.COLL.
N. 07161/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7161 del 2019, proposto da Famiglie Arcobaleno - Associazione Genitori Omosessuali Aps, Associazione Avvocatura per i Diritti Lgbti – Rete Lenford Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Saitta, Luisa Torchia, Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Autorità Garante per la Privacy non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2019 di “modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”, pubblicato in GURI, s. gen. n. 79, del 3-4-2019;
- di ogni altro atto e/o documento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 3 giugno 2019 e depositato il successivo 10 giugno, l'Associazione genitori omosessuali APS – Famiglie Arcobaleno e l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford APS impugnano il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2019 di “modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”, pubblicato in GURI, s. gen. n. 79, del 3-4-2019, con il quale è stato modificato il modello di carta d'identità elettronica valido per l'espatrio dei minorenni, il software che gestisce l'emissione della CIE, la relativa modulistica ed il processo di richiesta ed emissione della stessa, prevedendo che i soggetti legittimati siano qualificati non come “genitori” o “chi ne fa le veci”, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 4, TULPS, bensì come “padre e madre” e che la richiesta di CIE del minorenne valida per l'espatrio sia presentata da “padre e madre congiuntamente”. Avverso le suddette previsioni di cui al Decreto gravato articolano i seguenti motivi

di doglianza:

1) violazione dell'art. 3 TULPS; elusione degli ordini del giudice civile; violazione della l. 76/2016, art. 1, comma 20, ultimo periodo, dell'art. 44, lett. D), l. n. 183/1984, dell'art. 95, DPR 396/2000 (Ordinamento di stato civile), dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 (Nuovo regolamento anagrafico); incompetenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere. Secondo i ricorrenti il decreto avrebbe violato la norma primaria di cui all'art. 3, comma 4, T.U.L.P.S. ove disciplina la carta di identità dei minori facendo riferimento a “i genitori o chi ne fa le veci” e sostituendola con le espressioni “padre” e “madre”, pur in assenza di necessità e con una motivazione ritenuta inconferente laddove assume che la modifica abbia come finalità quella di adeguare il decreto alla normativa dello stato civile per quanto attiene, in particolare, alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali dell'anagrafe la richiesta di emissione della carta di identità a favore di minori, mentre di fatto avrebbero determinato una mancata corrispondenza con le risultanze dello stato civile per i genitori del medesimo sesso.

Le ricorrenti ricordano che la l. n. 20 maggio 2016 n. 76, laddove disciplina la portata della normativa sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso prevede all'art. 1, comma 20 ultimo periodo che “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, con conseguente incompetenza del Ministero nell'intervenire in questo ambito nel quale sono numerosissimi i provvedimenti giurisdizionali definitivi che accertano o costituiscono i rapporti familiari in questione ed ordinano i conseguenti adempimenti degli uffici anagrafici;

2) eccesso di potere, irrazionalità manifesta, violazione del principio di leale cooperazione e buon andamento dell'Amministrazione, in quanto le gravate previsioni costringerebbero i funzionari degli uffici anagrafici comunali e nazionali a dichiarare circostanze non corrispondenti al vero;

3) violazione di legge; violazione degli artt. 2, 3, 16, 97 e 117 Cost., degli artt. 8 e

14 della Convenzione EDU, degli artt. 7, 21, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, degli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York (l. 27 maggio 1991, n. 176), dell'art. 21 TFUE, dell'art. 4 della Dir. 2004/38/CE, del diritto dei minorenni al rispetto della propria vita privata e familiare e del diritto all'identità dei minorenni e del principio del prevalente interesse del fanciullo; violazione del divieto di discriminazione dei minorenni basata sull'orientamento sessuale dei genitori, violazione della l. 76/2016, art. 1, comma 20, ultimo periodo; eccesso di potere: difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere; elusione degli ordini del giudice civile.

Deducano i ricorrenti che ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sui diritti dell'infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 gli Stati aderenti sono impegnati “a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali” e che ai sensi dell'art. 3 l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni, tra gli altri, delle autorità amministrative. Secondo l'Advisory Opinion del 10 aprile 2019 della Grand Chamber della Cedu laddove la legge già tuteli tali relazioni familiari ed un ordine giurisdizionale sia stato impartito in tal senso (finalizzato tanto all'adozione quanto alla trascrizione), le Pubbliche Autorità non possano recarvi una illegittima interferenza. Le gravate previsioni violerebbero il diritto al rispetto della propria identità in capo ai minorenni che passa attraverso la legittima identificazione dei suoi genitori. Sarebbe altresì violato il diritto all'espatrio e alla libera circolazione ove l'errata identificazione dei genitori, come padre e madre, dovesse intralciare l'attraversamento delle frontiere e costituirebbe anche una violazione del diritto dei minorenni a non essere discriminati per le caratteristiche dei loro genitori;

4) violazione di legge; violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., del diritto all'identità dei genitori, del divieto di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, degli

artt. 8 e 14 CEDU, della l. 76/2016, art. 1, comma 20, ultimo periodo, eccesso di potere: difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere, in quanto il modello di carta d'identità, il software e la modulistica in ipotesi di genitori dello stesso sesso imporrebbe di incasellare uno dei due in un genere sessuale non corrispondente a quello effettivo e corretto;

5) violazione della disciplina del trattamento dei dati personali, violazione degli artt. 2 e 97 Cost., violazione dell'art. 8 CDFUE, dell'art. 8 CEDU, del Regolamento (UE) 2016/679, in part. artt. 5, 6, 9; eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il decreto impugnato viola la disciplina sul trattamento dei dati personali come rilevato anche dal Garante nel parere del 31 ottobre 2018 nella parte in cui comporta un trattamento non corretto dei dati personali e contrario alla finalità del trattamento che è quella dell'assenso dei genitori e non della identificazione del loro genere e del principio di esattezza dei dati trattati.

Il 12 giugno 2019 il Ministero dell'interno si è costituito con atto di rito.

Il 12 luglio 2019 le ricorrenti depositano il Decreto del Tribunale di Rovere che ha imposto l'iscrizione anagrafica dell'atto di nascita richiesto da una coppia omogenitoriale.

Il 13 luglio 2019 il Ministero dell'Interno ha depositato memoria con cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse in quanto il provvedimento impugnato ha come destinatari i soggetti menzionati nell'art. 9 del Decreto stesso ovvero il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni, i Consolati e gli IPZS mentre le ricorrenti non rivestono una posizione differenziata e qualificata fino a quanto non vengano adottati i provvedimenti che ne costituiscono attuazione.

Nella suddetta memoria il Ministero eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione perché la controversia investe situazioni di diritto soggettivo con riguardo sia all'attività certificativa in cui si sostanzia il rilascio della Carta d'Identità sia con riguardo ai profili di protezione dei dati personali.

L'amministrazione, infine, resiste anche nel merito evidenziando che

nell'ordinamento vigente la normativa in materia di disciplina degli atti nascita e dei relativi registri, contenuta agli articoli 17, 30, 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000, fa riferimento alle figure del padre e della madre, come fanno riferimento a tali figure le disposizioni sulla filiazione contenute nel codice civile, mentre la legge sulle unioni civili n. 76/2016 non farebbe venire meno il principio che informa l'ordinamento della filiazione quale discendenza da persone di sesso diverso e troverebbe conferma nella recente sentenza n. 12193/2019 che ha individuato un ostacolo di ordine pubblico al riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione, a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione.

Il 17 luglio 2019 il Tribunale ha accolto la richiesta cautelare ai fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Il 23 ottobre 2019 le associazioni ricorrenti hanno depositato documenti.

Il 29 ottobre 2019 l'Avvocatura ha fatto domanda di correzione di errore materiale dell'ordinanza cautelare nella parte in cui l'Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali figurava difesa dall'Avvocatura di Stato, avendo, la prima, manifestato l'intenzione di non essere difesa dall'Avvocatura Erariale.

Con una seconda memoria, depositata il 31 ottobre 2019 il Ministero dell'Interno insiste nelle proprie difese.

Il 2 novembre 2019 le ricorrenti depositano memoria con cui replicano alle eccezioni di parte resistente ed insistono nelle loro difese.

Segue una seconda memoria di replica con cui le ricorrenti controdeducono agli argomenti dell'Avvocatura in ordine alla infondatezza del ricorso.

Il 19 novembre 2019 deposita intervento ad adiuvandum la Coalizione Italiana per le libertà e i diritti civili con una memoria nella quale offre ulteriori argomentazioni alle tesi attoree.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla difesa del Ministero dell'Interno.

Vanno, pertanto, in ossequio al principio di economia processuale ed ai criteri sull'ordine di trattazione delle questioni, tralasciate le eccezioni in rito proposte dall'Avvocatura con riguardo alla legittimazione attiva ed all'interesse al ricorso, come anche la questione rilevabile d'ufficio del difetto del contraddittorio per mancata notifica del ricorso a tutte le Amministrazioni concertanti (vedi CdS VI 4245/2002).

Oggetto del gravame è il decreto datato 31 gennaio 2019 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10, comma 3, del d.l. 78/2015 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

La previsione citata prevede che, con il decreto ministeriale citato “sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato”.

Il gravato DM viene quindi emanato, per quanto si legge nel preambolo, ritenuto di dover modificare il decreto previgente del 23 dicembre 2015, “al fine di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età, in un contesto di complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate”.

Tanto premesso il d.m. all'art. 1 apporta le seguenti modifiche al dm del 23 dicembre 2015:

a) all'art. 4:

1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;

2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore é presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;

b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:

1) la parola «GENITORI» è sostituita dalle seguenti: «MADRE E PADRE»;

2) le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;

3) la parola «PARENTS» è sostituita dalle seguenti: «FATHER AND MOTHER'S»

c) nell'Allegato B,

1) al paragrafo 4.1:

1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.3) dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;

2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'emissione della CIE valida per l'espatrio per il minore è autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del presente decreto.».

Avverso il decreto del 31 gennaio 2019 le ricorrenti insorgono, prospettando che, a fronte della sostituzione della qualifica di genitore con quella di padre e madre nella modulistica, nel software e nel modello di carta elettronica valida per l'espatrio dei

minori, nel caso di figli di coppie omogenitoriali sarebbe impedito ai genitori l'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali loro attribuiti dalla legge e risulterebbero violati: il diritto al rispetto della propria identità sotto il profilo della corretta qualificazione delle relazioni familiari, il diritto a non subire interferenze nelle proprie relazioni familiari, il diritto dei minori a non essere scriminati in relazione all'orientamento sessuale dei genitori nell'esercizio della libertà di circolazione, il diritto al lecito e corretto trattamento dei dati personali, il principio di tutela del prevalente interesse del minore e il principio di buon andamento ove "viene predisposto un assetto organizzativo tale da fornire informazioni sistematicamente non corrispondenti al vero, ponendo gli ufficiali di stato civile in condizione di non rispettare il principio di verità e gli ordini dell'autorità giudiziaria con particolare riguardo agli ordini del giudice civile che ha riconosciuto i rapporti familiari in questione ed ordinato agli ufficiali di stato civile l'attività conseguente".

Ad avviso delle ricorrenti l'impatto di dette previsioni potrebbe portare alla mancata emissione della Carta d'Identità o a negare la richiesta della Carta d'identità formulata da genitori dello stesso sesso.

Come ricorda il giudice della giurisdizione (ex multis, Cass. Sez. Un. 23551/2019 e 24609/2019) ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il *petitum* sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede bensì in funzione della causa *petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati, dovendo il giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge (Cass. Sez. Un. 8/5/2007 n. 10375, 17461/2006, 25521/2006, 8374/2006).

Nel caso in trattazione si censura la modifica, introdotta con il gravato d.m., della qualifica “padre” e “madre” in luogo del termine “genitore” nel modulo di domanda e nella carta di identità elettronica del minore.

La carta di identità è un documento contenente i dati anagrafici del titolare, come risultanti dalla scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conforme ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita – di cui agli artt. 17, 30, 33 34 del D.P.R. n. 396/2000 – nonché dei relativi registri.

La giurisprudenza a tale riguardo ha affermato che la carta d'identità non è atto pubblico, perché manca delle caratteristiche dello stesso, che invece vanno attribuite ai registri e agli schedari dell'ufficio comunale da cui direttamente deriva: essa, quindi, limitandosi ad attestare la corrispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino ai dati risultanti dagli atti interni dell'ufficio, costituisce mero certificato amministrativo (Cassazione penale, sez. V, 14/10/2001, n. 45208).

Nel definire le modalità di produzione e rilascio della Carta d'Identità le disposizioni gravate incidono sulla attività di certificazione in relazione alla quale non si ravvisano posizioni di interesse legittimo ma esclusivamente di diritto soggettivo.

Al pari della attività di iscrizione nei registri anagrafici tenuti dal comune di residenza, l'attività di rilascio del documento di identità che utilizza i dati provenienti da dette iscrizioni ha natura strettamente vincolata (risolvendosi in una mera verifica) ed attiene conseguentemente a posizioni che hanno consistenza di diritto soggettivo, consentendo alla parte di provare la propria identità e di circolare fuori dal territorio nazionale (cfr. Cass. civ., sez. un., 19 giugno 2000, n. 449, ma vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2015, n. 310; id. Sez. IV, 18 gennaio 1990, n.14; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 giugno 2015, n. 345; T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 1267; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 maggio 2006 n.4055).

Tutto il ricorso, peraltro, si incentra sulla violazione di diritti soggettivi ora del minore, ora dei genitori dello stesso. Tra tali diritti si evidenzia anche il diritto alla protezione dei dati personali come tutelata dal Regolamento UE 2016/679 rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario per espressa previsione dell'art. 17 del d.lgs. 101/2018. Ed anche nel caso di asserita violazione del principio di buon andamento viene in evidenza la violazione dell'ordinamento dello stato civile. La pretesa di parte ricorrente alla predisposizione di moduli e modelli di CIE che tengano in considerazione "le relazioni genitoriali esistenti", ovvero di quelle che risultano dalle registrazioni anagrafiche, non ha consistenza di interesse legittimo, non essendovi margini di esercizio di discrezionalità (i.e. di potere amministrativo) nella determinazione di modalità di emissione della Carta di Identità che abbia riguardo al contenuto dei registri anagrafici.

Incidentalmente, si ricorda che in precedenti ricorsi avverso l'analogo decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015 recante "Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica" la giurisprudenza del Tar del Lazio, ha già avuto modo di chiarire che il decreto ministeriale impugnato è un atto privo di carattere normativo (Tar Lazio, I ter, 22 febbraio 2011, n. 1666), trattandosi invece di atto meramente attuativo del disposto di legge, "deputato a fornire specificazioni e indicazioni in ordine alle modalità di produzione ed emissione della carta d'identità elettronica che lungi dal dettare prescrizioni dirette ad una pluralità indeterminata, anche a posteriori, di destinatari (carattere indefettibile dell'atto di normazione) è volto unicamente a regolamentare l'attività delle autorità pubbliche deputate alla produzione e all'emissione del documento in questione" (così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/04/2017, n. 4212).

La richiesta di annullamento di un atto amministrativo, quale è il decreto ministeriale qui impugnato, inoltre, non esclude la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di tutela che si ricollega a quella di una posizione di diritto soggettivo, venendo in rilievo la violazione di norme di relazione, quali sono le

norme invocate dalle ricorrenti tra cui, oltre a quelle in materia di certificazioni anagrafiche, quelle in materia di status, di diritto all'identità e così via.

Atteso che non può esservi dubbio che il diniego della Carta di identità elettronica al minore, come anche una qualificazione del richiedente che non coincida con le risultanze anagrafiche, sono atti che vengono a ledere una posizione di diritto soggettivo, e che quindi la relativa controversia spetti al giudice ordinario, la cui valutazione si estenderà agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all'adozione del provvedimento finale, "quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto giuridico dato" (cfr. Cass. Sez. Un. 8374 citata da ultimo da Cass. Sez. Un. 24609/2019).

La causa petendi non muta neanche per le associazioni che agiscono dichiaratamente a tutela dei diritti fondamentali di cui ai loro atti statutari.

La Cassazione ha, poi, nella sentenza citata n. 24609/2019 ricordato che la "disapplicazione (...) costituisce modalità di piena tutela delle posizioni di diritto soggettivo incise dal provvedimento amministrativo illegittimo garantita dal giudice ordinario e volta al raggiungimento del risultato finale perseguito dall'istante".

Per altro verso il giudice ordinario ha efficaci strumenti processuali a tutela delle norme sull'ordinamento civile, quali quelli previsti dagli artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, comma 12) (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15/05/2019, n. 13000).

Per quanto sopra osservato il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria e con salvezza dei maturati effetti sostanziali e processuali (cd. "translatio iudicii") della domanda proposta nella sede originaria, ex art. 11 c.p.a..

Attesa la novità della vicenda trattata, le spese di giudizio possono essere

compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

Abbreviazioni

- art.** Articolo
c.c. Codice civile
c.p. Codice penale
Cass. Cassazione
Cedu Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
CGUE Corte di Giustizia dell’Unione europea
CIE Carta d’identità elettronica
Corte cost. Corte costituzionale
Corte Edu Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Cost. Costituzione
CRC Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
CRIA Child Rights Impact Assessment
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
l. Legge
ONU Organizzazione delle Nazioni Unite
S.U. Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sent. Sentenza
Sez. Sezione
TULPS Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio decreto n. 773/1931

Autori

Flaminia Delle Cese

Legal and Policy Officer per la CILD, dove si occupa di ricerca e assistenza legale e *project management*. Praticante avvocato con specializzazione in tutela dei diritti umani e diritto dell'immigrazione

Mario Di Carlo

Avvocato, socio dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli e Partners. È Presidente di EDGE - Excellence & Diversity by GLBT Executives e socio di Avvocatura per i diritti LGBT - Rete Lenford

Patrizio Gonnella

Presidente di Antigone. Insegna filosofia e sociologia del diritto all'Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto saggi e articoli sulla pena e sui diritti umani. Collabora con testate giornalistiche e radiofoniche

Elisabetta Pezzi

Avvocato, si occupa del coordinamento tecnico degli sportelli legali di Save the Children Italia Onlus, con cui da anni collabora con la *legal clinic* in Diritto dei Minori dell'Università degli Studi di Roma Tre. Esercita in particolare nel campo del diritto civile, del non profit, del diritto di famiglia e dei minori

Eligio Resta

È professore emerito di Filosofia del diritto all'Università degli Studi Roma Tre. Studioso di fama internazionale, nonché autore di numerosissimi saggi e monografie sui temi del diritto vivente, della fraternità, dei paradossi della legge che hanno profondamente influenzato tanti allievi, non solo in Italia. È stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Gennaro Santoro

Avvocato, Legal Advisor per la CILD, Direttivo Associazione Antigone. Specializzato in diritto penale, tutela dei diritti umani, diritto delle migrazioni. Ha scritto saggi, articoli ed organizzato convegni sulla pena e sui diritti umani. Ha curato per CILD le guide *Know your rights* e l'e-book *I profili di incostituzionalità del Decreto Salvini*

Tommaso Scannicchio

Avvocato, dottore di ricerca in Diritto Privato Italiano e Comparato presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" membro del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie, associato I.A.P.P. (International Association of Privacy Professionals) ed E.A.D.P.P. (European Association of Data Protection Professionals) è *Responsabile della Protezione Dati* del Consiglio Notarile di Bari. Collabora con la CILD

CILD

Nata nel 2014, la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) è una rete di 41 organizzazioni della società civile che lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo attività di advocacy, campagne pubbliche e azione legale. Le aree tematiche di cui CILD si occupa sono soprattutto diritti di migranti e rifugiati, diritti LGBTI, giustizia, salute, diritti di Rom e Sinti e libertà di espressione.
www.cild.eu

Collana promossa dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD).
Questo volume è a cura delle dottoresse Flaminia Delle Cese, Eleonora Santoro e dell'avv. Gennaro Santoro.

Progetto grafico: Andrea Colombo

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2019 di modifica delle modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica e più esattamente della carta d'identità elettronica dei minori, nel sostituire l'originaria parola genitori con le parole padre e madre, ha violato in maniera frontale e significativa i diritti delle famiglie con genitori dello stesso sesso.

Il volume intende fornire uno strumento di lavoro per gli operatori di diritto su alcuni profili di possibile illegittimità costituzionale del decreto.

Abbiamo scelto la forma dell'e-book, liberamente e gratuitamente scaricabile on-line, al fine di assicurarne la massima diffusione. Abbiamo voluto dare a quei pareri, a quegli articoli e a quelle tesi proposte dai singoli autori che hanno contribuito la possibilità di raggiungere tutti i luoghi di discussione e azione del diritto in modo da offrire a più persone possibili argomenti contro quello che è un decreto 'ingiusto'.

PRODUCED BY



CILD - COALIZIONE ITALIANA LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI
via Monti di Pietralata, 16 - 00157 ROMA - cild.eu - info@cild.eu